



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato dell'11 giugno 2026

**SOCIETÀ *IN HOUSE* COSTITUITE DAGLI ENTI LOCALI: NON È
INCOSTITUZIONALE LA MANCATA INCLUSIONE TRA I
BENEFICIARI DELLA DEROGA ALLA RIMODULAZIONE *IN PEIUS*
DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PER L'ENERGIA ELETTRICA
PRODOTTA DA FONTE SOLARE**

Con la [sentenza numero 103](#), depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato, sezione seconda, aventi ad oggetto l'articolo 22-*bis* del decreto-legge numero 133 del 2014, come convertito, che prevede l'inapplicabilità, solo in favore di impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione *in peius* della tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall'articolo 26 del decreto-legge numero 91 del 2014, come convertito.

Ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione censurata, nella parte in cui non include, tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione, anche gli impianti i cui soggetti responsabili siano società *in house* costituite da enti locali, violerebbe gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Innanzitutto, essa determinerebbe una disparità di trattamento tra enti locali e società *in house* da questi costituite, alla luce della contiguità istituzionale e funzionale tra le due categorie e della sostanziale corrispondenza degli interessi perseguiti da entrambe; ancora, la norma sarebbe viziata da irragionevolezza intrinseca, poiché l'interesse pubblico facente capo agli enti locali sarebbe ugualmente riscontrabile qualora gli stessi enti avessero deciso di avvalersi del modello dell'*in house* per l'erogazione del servizio. La previsione di un trattamento deteriore per le società *in house* finirebbe, inoltre, per penalizzare, e

indirettamente scoraggiare, tale scelta organizzativa anche quando essa dovesse rappresentare l'opzione più razionale ed efficiente per l'ente locale, in violazione del principio di buon andamento.

La Corte, pur riconoscendo la sussistenza di ambiti nei quali il legislatore ha scelto di assoggettare le società *in house* al regime pubblicistico, ha affermato tuttavia, in linea con la giurisprudenza amministrativa e di legittimità più recente, la natura privatistica di tali enti e, di conseguenza, l'eterogeneità e la non comparabilità rispetto alla categoria degli enti locali.

Ha inoltre ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore, comunque tenuto all'osservanza dei vincoli in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nel settore dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di assoggettare alla rimodulazione delle tariffe le società *in house*, considerandole alla stregua di operatori economici comuni, attesa la flessibilità che connota la loro struttura organizzativa nonché la possibilità di operare nel mercato sia pure nei limiti del 20% dell'attività svolta.

Quanto, infine, alla denunciata violazione del principio di buon andamento, la Corte ha escluso che la disposizione censurata possa condizionare, scoraggiandola, l'originaria decisione dell'ente locale di avvalersi di tale modello gestionale, incidendo semmai sul successivo svolgimento dell'attività da parte della società *in house*; attività che, però, non può pretendersi rimanga del tutto impermeabile alle variabili tipicamente connesse al fluire del tempo e afferenti a quel rischio di impresa che proprio il modello societario prescelto dall'ente locale dovrebbe essere meglio in grado di gestire.

Roma, 11 giugno 2026